

Complemento n. 1 al Regolamento del fondo per la formazione professionale forestale

## Contributi per piccole imprese, per collaboratori con incarichi minimi e per indipendenti

### Oggetto della presente regolamentazione

La base per il calcolo dei contributi al fondo per la formazione professionale forestale è costituita dal vigente Regolamento del fondo per la formazione professionale forestale (il regolamento può essere scaricato da [www.ffp-forestale.ch](http://www.ffp-forestale.ch)).

Su richiesta, tali contributi possono essere ridotti rispettando le condizioni elencate in seguito. Di principio, sono soggetti a tributo anche gli imprenditori forestali indipendenti e gli agricoltori che conseguono un reddito dall'attività forestale. Essi possono pure richiedere la riduzione.

### Determinazione del contributo di base e del contributo del/della capoazienda per piccole imprese e per indipendenti **per il Canton Ticino**

Cifra d'affari nell'economia forestale	Contributo di base	Contributo capoazienda
fino a CHF 10'000.-	esente da contributo	esente da contributo
da CHF 10'001.- a CHF 30'000.-	CHF 40.25 contributo di base ridotto	CHF 28.75 contributo ridotto
da CHF 30'001.-	CHF 80.50 contributo di base completo	CHF 57.50

Per la cifra d'affari si conteggiano gli introiti lordi derivati da prestazioni fornite nell'ambito dell'economia forestale in conformità all'art. 4 del Regolamento del fondo. Il contributo di base non comprende il contributo del/della capoazienda.

### Determinazione del contributo per i collaboratori

Salario annuo del collaboratore per attività nell'economia forestale	Contributo al fondo per la formazione professionale forestale
fino a CHF 10'000.-	esente da contributo
oltre CHF 10'001.- grado d'impiego è del 50% o inferiore	CHF 28.75
oltre CHF 10'001.- grado d'impiego superiore al 50%	CHF 57.50

### Presupposti per queste aliquote contributive:

**Le aliquote indicate in precedenza possono essere concesse solo se la cifra d'affari nell'economia forestale, risp. i singoli salari sono comprovati da giustificativi.** Sono considerati tali, per esempio: la contabilità aziendale, un conteggio dei contributi AVS o i certificati di salario. Tutte le indicazioni saranno trattate con la massima riservatezza !

La presente regolamentazione è stata deliberata dal comitato dell'associazione Oml forestale Svizzera il 23.01.2019 ed è in vigore dal 01.03.2019.